



Istruzioni e spiegazioni

del 1° gennaio 2025

relative all'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15)

del 31 ottobre 2018 (Stato 1° luglio 2025)

Le presenti istruzioni e spiegazioni sono destinate alle istanze preposte all'esecuzione e mirano all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'ordinanza.

Per una migliore comprensione alle istruzioni e spiegazioni è anteposto, in corsivo, il testo d'ordinanza.

*Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1^{bis} della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura,
ordina:*

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i requisiti generali per i controlli delle aziende che vanno registrate secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005² concernente la produzione primaria.

² Si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

- a. ordinanza del 28 ottobre 1998³ sulla protezione delle acque;
- b. ordinanza del 23 ottobre 2013⁴ sui pagamenti diretti (OPD);
- c. ordinanza del 23 ottobre 2013⁵ sui contributi per singole colture;
- d. abrogata
- e. ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico, allegato 2 cifra 55.

³ Il capoverso 2 non si applica al controllo della tenuta stagna degli impianti di deposito per il concime aziendale e il digestato liquido.

⁴ La presente ordinanza è rivolta ai Cantoni e agli organi che eseguono i controlli secondo le ordinanze di cui al capoverso 2.

Art. 2 Controlli di base

¹ I controlli di base consentono di verificare se i requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono rispettati in tutta l'azienda.

² Le istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversità sono disciplinate nell'allegato 1.

³ I controlli di base possono essere svolti con diversi metodi di controllo, a condizione che le ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 non dispongano diversamente.

Capoverso 1: i controlli di base della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (protezione degli animali escl.) e dei programmi nell'ambito dei pagamenti diretti sono eseguiti sulla scorta dei punti di controllo salienti (PCS). Un elenco dettagliato dei PCS e delle possibili lacune è disponibile sul sito Internet dell'UFAG www.blw.admin.ch sotto **Politica > Gestione dei dati > Acontrol**. Questo elenco è parte integrante delle presenti istruzioni e spiegazioni. I PCS sono i punti di controllo più importanti e critici.

Il fulcro del controllo di base è il sopralluogo in azienda. In virtù dell'articolo 183 della legge sull'agricoltura, ogni persona è tenuta a consentire agli organi competenti l'accesso all'azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini. Per i controlli di base relativi alla qualità del paesaggio e alla biodiversità si può evitare di fare un sopralluogo in azienda.

Il compito della persona addetta al controllo di base in un'azienda è appurare tutti i PCS degli ambiti di controllo commissionati dall'organo di coordinamento dei controlli e riportare i risultati del controllo in un rapporto scritto. L'articolo 7 capoverso 4 e le rispettive istruzioni prescrivono come gestire le infrazioni palesi di disposizioni che non sono oggetto del mandato di controllo (punti di controllo non PCS o PCS non inclusi nel mandato). In sede di controllo di base vanno ispezionate tutte le unità di produzione dell'azienda.

Nel controllo di base PER (ovvero il mandato di controllo contempla uno o più PCS PER) il sopralluogo in azienda e in presenza del gestore prevede assolutamente anche un'ispezione degli animali in stalla e/o al pascolo. Quest'ultima può essere tralasciata in particolare nei casi seguenti:

- stalle e pascoli molto discosti;
- porcili e pollai
- nei controlli di base PER concernenti esclusivamente colture speciali quali vigneti, frutteti e colture orticole.

Capoverso 3: per metodi di controllo, oltre alle ispezioni in loco, si intendono i controlli negli uffici dell'organo di controllo o dell'organo esecutivo, i prelievi di campioni e le analisi di laboratorio, l'esame delle registrazioni e dei documenti, i colloqui con il capoazienda, i controlli a campione, eccetera.

Art. 3 Frequenza minima e coordinamento dei controlli di base

¹ I requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b–c ed e devono essere controllati almeno ogni otto anni.

² I requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a devono essere controllati nelle aziende gestite tutto l'anno almeno ogni quattro anni e nelle aziende d'estivazione almeno ogni otto.

³ La data di un controllo di base va fissata stagionalmente in modo che gli ambiti scelti possano essere controllati efficacemente.

⁴ Un'azienda gestita tutto l'anno deve essere sottoposta a un controllo in loco almeno due volte ogni otto anni.

⁵ In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

⁶ I Cantoni provvedono al coordinamento dei controlli di base annuali relativi in modo che, di regola, un'azienda sia controllata non più di una volta per anno civile. Sono possibili eccezioni al coordinamento per:

- a. controlli di base che non richiedono la presenza del gestore;
- b. controlli di base relativi a contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione.

Capoverso 4: i Cantoni devono suddividere almeno in due pacchetti i PCS relativi alla PER e ai programmi nell'ambito dei pagamenti diretti che devono essere controllati nell'azienda gestita tutto l'anno. Questi pacchetti devono essere controllati in loco nell'arco di otto anni.

Capoverso 5: per «senza preavviso» s'intende che il controllo non è stato annunciato al capoazienda, nemmeno per telefono poco tempo prima dello svolgimento.

Art. 4 Controlli in funzione del rischio

¹ Oltre ai controlli di base sono svolti controlli in funzione del rischio. Questi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti criteri:

- a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti;
- b. sospetto fondato di inosservanza delle prescrizioni;
- c. cambiamenti sostanziali in azienda;
- d. ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annualmente.

² I controlli in funzione del rischio possono essere svolti con diversi metodi di controllo a condizione che le ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 non dispongano diversamente.

Capoverso 1: i controlli in funzione del rischio per la PER e i programmi nell'ambito dei pagamenti diretti sono svolti sulla scorta delle rubriche di controllo complete, ossia appurando tutti i punti di controllo (PC) delle corrispettive rubriche. Un elenco dettagliato dei PC e delle possibili lacune è disponibile sul sito Internet dell'UFAG www.blw.admin.ch sotto **Politica > Gestione dei dati > Acontrol**. Questo elenco è parte integrante delle presenti istruzioni e spiegazioni.

Il compito della persona addetta ai controlli in funzione del rischio in un'azienda è appurare tutti i PC nelle rubriche di controllo commissionate dall'organo di coordinamento dei controlli e riportare i risultati del controllo in un rapporto scritto. L'articolo 7 capoverso 4 e le rispettive istruzioni prescrivono come gestire le infrazioni palesi di disposizioni che non sono oggetto del mandato di controllo.

Le istruzioni relative al sopralluogo in azienda e all'ispezione degli animali (cfr. istruzioni relative all'art. 2 cpv. 1) si applicano anche per i controlli in funzione del rischio ad eccezione di quelli svolti non in presenza del capoazienda (p.es. controllo delle fasce tampone).

Capoverso 1 lettera a: si devono verificare tutti i punti di controllo della rubrica in cui sono state constatate lacune.

Capoverso 1 lettera b: un sospetto fondato può, ad esempio, essere notificato dal controllore o da terzi oppure può sorgere in seno all'organo esecutivo sulla base di plausibilizzazioni o analisi dei dati.

Capoverso 1 lettera c: per «cambiamenti sostanziali in azienda» s'intendono, ad esempio, il cambio di gestore, costruzioni o ristrutturazioni di stalle oppure la prima notifica o la reiscrizione a programmi.

Capoverso 1 lettera d: sono stati stabiliti i seguenti ambiti a maggiore rischio di lacune:

- protezione dei vegetali in relazione alla PER, alla produzione estensiva e ai provvedimenti CER (rubriche di controllo 07.08¹, 07.09², 07.10³, 07.11⁴, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05)
- fasce tampone di tutti i tipi (rubrica di controllo 07.04)
- Contributo per il pascolo (rubriche di controllo 12.30, 12.31)
- Copertura adeguata del suolo (rubrica di controllo 18.01)
- Dilavamento e deriva (rubrica di controllo 07.13)
- ambito opzionale selezionabile dal Cantone (punto di controllo o rubrica di controllo definibile specificatamente)

Capoverso 2: per metodi di controllo, oltre alle ispezioni in loco, si intendono i controlli negli uffici dell'organo di controllo o dell'organo esecutivo, i prelievi di campioni e le analisi di laboratorio, l'esame delle registrazioni e dei documenti, i colloqui con il capoazienda, i controlli a campione, eccetera.

Art. 5 Frequenza minima dei controlli in funzione del rischio

¹ Gruppi di punti A – H, PC 02 (gli altri PC della rubrica vanno registrati in Acontrol indicando NC (non controllato))

² Gruppo di punti 07.9.2, PC 01 (idem)

³ Gruppo di punti 07.10.3, PC 01 (idem)

⁴ Gruppo di punti 07.11.2, PC 01 (idem)

¹ Le aziende gestite tutto l'anno con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo in funzione del rischio nell'anno civile in corso o in quello successivo al controllo.

² Le aziende d'estivazione con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo entro i tre anni civili successivi al controllo. In caso di avanzamento del bosco o abbandono e a condizione che sia presente un adeguato piano di risanamento si applica un termine di cinque anni civili.

³ Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l'anno, delle aziende d'estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b e d.

⁴ In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reinscrizione dopo un'interruzione, va svolto un controllo in funzione del rischio nel primo anno di contribuzione. Per i seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe:

- a. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: primo controllo in funzione del rischio nel secondo anno di contribuzione successivo alla prima notifica o reinscrizione;
- b. contributo per la biodiversità del livello qualitativo I, esclusi i maggese da rotazione: primo controllo in funzione del rischio entro i primi due anni di contribuzione;
- c. contributo per l'interconnessione: primo controllo in funzione del rischio entro i primi otto anni di contribuzione.

⁵ Non deve essere svolto un nuovo controllo secondo il capoverso 1 nelle aziende gestite tutto l'anno, nelle aziende d'estivazione e nelle aziende con pascoli comunitari nei confronti delle quali è stata applicata una riduzione dei pagamenti diretti o dei contributi per singole colture pari o inferiore a 200 franchi.

⁶ In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

⁷ I capoversi 1–6 non si applicano ai controlli secondo la legislazione sulla protezione delle acque.

Capoverso 3: per calcolare il 5 per cento delle aziende con controlli in funzione del rischio si usano i dati sulle aziende dell'anno precedente. A titolo d'esempio, Cantone X: 2500 aziende gestite tutto l'anno, 600 aziende d'estivazione e con pascoli comunitari, totale 3100 aziende x 5% = 155 aziende. Il Cantone può decidere liberamente quante aziende gestite tutto l'anno, quante aziende d'estivazione o con pascoli comunitari scegliere per i controlli in funzione del rischio (p.es. 155 aziende gestite tutto l'anno o 130 aziende gestite tutto l'anno e 25 d'estivazione). Nella scelta delle aziende deve prendere in considerazione ogni criterio di rischio e ogni ambito a maggiore rischio di lacune (art. 4 cpv. 1 lett. b-d). Un'eccezione è data dall'ambito opzionale a rischio elevato che può essere selezionato dal Cantone il quale però non è obbligato a farlo.

L'ambito della protezione dei vegetali è controllato mediante analisi di laboratorio oltre che sulla scorta delle registrazioni (libretto dei campi). Agli uffici cantonali dell'agricoltura spetta prelevare i campioni e inviarli al laboratorio nonché, in caso di campioni positivi, procedere alla riduzione dei pagamenti diretti. In linea di principio gli uffici cantonali dell'agricoltura sono liberi di scegliere le colture e le esigenze relative alla PER e ai programmi sui PD che vanno controllate (a seconda delle particolarità regionali). L'UFAG si limita soltanto a dare raccomandazioni sugli ambiti da controllare.

Capoverso 5: per la soglia di 200 franchi è determinante la somma di tutte le riduzioni dei pagamenti diretti effettuate in un anno di contribuzione (riduzioni relative alla protezione degli animali e delle acque escl.).

Capoverso 6: per «senza preavviso» s'intende che il controllo non è stato annunciato al capoazienda, nemmeno per telefono poco tempo prima dello svolgimento.

Art. 6 Norma per le piccole aziende

Le disposizioni degli articoli 2–5 non si applicano alle aziende gestite tutto l'anno con meno di 0,2 unità standard di manodopera. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.

Art. 7 Organi di controllo

¹ Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d'esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d'esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L'autorità cantonale d'esecuzione deve vigilare sull'osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.

² Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁷ sull'accreditamento e sulla designazione, gli organi di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione». Ciò non vale per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:

- a. Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, per la biodiversità funzionale, per il miglioramento della fertilità

del suolo, per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura e per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche;

- b. contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione;
- c. contributo per la qualità del paesaggio;
- d. contributi per l'efficienza delle risorse.

³ Inoltre sono determinanti eventuali altre disposizioni sull'accreditamento nelle basi giuridiche rilevanti per il rispettivo ambito.

⁴ Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposizione di un'ordinanza di cui all'articolo 1 capoverso 2 della presente ordinanza o di cui all'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁹ sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso (OPCN), la deve segnalare alle competenti autorità d'esecuzione, anche se non aveva il compito di controllare l'osservanza di tale disposizione.

Capoverso 4: la persona addetta al controllo deve documentare e segnalare al competente organo esecutivo le lacune palesi che esulano dal suo mandato di controllo (non PCS o PCS non inclusi nel mandato) constatate durante il controllo, il sopralluogo in azienda, l'ispezione degli animali o sulla base delle affermazioni del capoazienda. Il competente organo esecutivo decide sul da farsi.

Art. 7a Finanziamento delle analisi di laboratorio per i controlli delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari

¹ Il numero di analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione per i controlli del corretto impiego dei prodotti fitosanitari in relazione al versamento di pagamenti diretti per ogni Cantone si basa sulla somma della superficie coltivata aperta e delle superfici con colture perenni del Cantone in questione rispetto alle corrispondenti superfici di tutti i Cantoni. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) stabilisce annualmente il numero di analisi di laboratorio finanziate per ogni Cantone e l'indennizzo per ogni analisi di laboratorio.

² I Cantoni fatturano all'UFAG entro il 15 novembre le analisi di laboratorio effettuate nell'anno civile.

³ Essi incaricano esclusivamente laboratori accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025: 2018, requisiti generali per la competenza di laboratori di prova e laboratori di taratura»⁵.

Art. 8 Compiti dei Cantoni e degli organi di coordinamento dei controlli

¹ Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli che coordina i controlli di base secondo le seguenti ordinanze:

- a. ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2;
- b. ordinanze di cui all'articolo 2 capoverso 4 OPCN10.

² Le autorità d'esecuzione delle ordinanze di cui al capoverso 1 informano l'organo di coordinamento dei controlli sui controlli in funzione del rischio e supplementari da loro previsti secondo l'OPCN.

³ Il Cantone o l'organo di coordinamento dei controlli comunica a ogni organo di controllo prima dell'inizio di un periodo di controllo:

- a. quali ambiti presso quali aziende deve controllare;
- b. se deve svolgere i controlli con preavviso o senza preavviso; e
- c. quando deve svolgere i controlli.

⁴ L'organo di coordinamento dei controlli tiene un elenco delle autorità d'esecuzione e dei loro ambiti di competenza.

Capoverso 1: i controlli in funzione del rischio non devono essere coordinati con quelli di base o altri controlli in funzione del rischio. Ciò significa che nello stesso anno possono aver luogo un controllo di base e uno o più controlli in funzione del rischio. È possibile combinare l'esecuzione dei controlli di base e di quelli in funzione del rischio.

Capoverso 3 lettera b: è sufficiente se il Cantone o l'organo di coordinamento dei controlli fissa una percentuale di controlli senza preavviso.

Capoverso 3 lettera c: è sufficiente se il Cantone o l'organo di coordinamento dei controlli fissa un periodo come scadenza del controllo.

Art. 9 Compiti della Confederazione

⁵ La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

¹ L'UFAG sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Unità federale per la filiera alimentare.

- ² Previa consultazione dei Cantoni e degli organi di controllo, nei propri ambiti di competenza, l'UFAG e l'UFAM possono:
- a. allestire elenchi che stabiliscono i punti da verificare nei controlli di base e in quelli in funzione del rischio nonché i criteri per la valutazione di tali punti;
 - b. emanare direttive concernenti lo svolgimento dei controlli di base e di quelli in funzione del rischio.

Capoverso 2 lettera a: gli elenchi dei PC e dei PCS per l'anno seguente vengono pubblicati a fine agosto sul sito Internet dell'UFAG sotto [Politica > Gestione dei dati > Acontrol](#).

Art. 9a Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2022

In caso di notifica per contributi di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettera q, 70, 71, 71a–71e, 75a, 82b e 82c OPD16 negli anni 2023–2025 il primo controllo in funzione del rischio di cui all'articolo 5 capoverso 4 va svolto entro la fine del 2026.

Art. 10 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹¹ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è abrogata.

² La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversità

1. Controlli di base degli effettivi di animali

- 1.1 *Effettivi di animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli secondo l'attuale lista degli animali della banca dati sul traffico di animali vanno chiarite e documentate.*
- 1.2 *Altri effettivi di animali (senza animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti): le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli dichiarati nella domanda vanno chiarite e documentate in caso di dubbio.*

2. Abrogato

3. Controlli di base delle superfici per la promozione della biodiversità (SPB)

- 3.1 *SPB con contributo del livello qualitativo I: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di superfici e alberi selezionato per ogni tipo di SPB ai sensi dell'articolo 55 OPD12.*

Il campione del controllore non deve comprendere soltanto le particelle in prossimità dell'azienda, bensì deve essere scelto in modo rappresentativo da tutte le particelle dell'azienda.

- 3.2 *SPB con contributo del livello qualitativo II: sulle paludi, sui prati e sui pascoli secchi nonché sui siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 196613 sulla protezione della natura e del paesaggio e che sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II, non devono essere svolti controlli di base delle esigenze poste al livello qualitativo II. Va verificato in loco un campione di superfici e alberi notificati (particelle) tenendo assolutamente conto di ogni tipo di SPB secondo l'articolo 55 OPD e di tutte le superfici seminate per la prima volta negli anni precedenti.*

Spetta al Cantone fissare il numero di superfici e di alberi da controllare concretamente nell'azienda nonché stabilire quali superfici vanno considerate superfici seminate per la prima volta.

Se su una superficie per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II la quota di superficie sulla quale è presente un numero sufficiente di piante indicatrici diminuisce, ciò non è da considerarsi una lacuna e implica soltanto un adeguamento del contributo e non una riduzione. Pertanto in tali casi un controllo basato sui rischi non è obbligatorio.

- 3.3 *SPB con contributo per l'interconnessione: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di superfici per ogni misura notificata.*